

Gazzetta ufficiale

C 453

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno

3 dicembre 2016

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2016/C 453/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8264 — Michelin/Limagrain/Exotic Systems) ⁽¹⁾	1
2016/C 453/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8225 — GeoPost/Corfin 14/BRT) ⁽¹⁾	1
2016/C 453/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8218 — Egeria Industrials/Clondalkin) ⁽¹⁾	2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2016/C 453/04	Comunicazione del Regno di Svezia a norma dell'articolo 8 del primo protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980	3
---------------	--	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2016/C 453/05	Comunicazione dell'Irlanda a norma dell'articolo VI del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale	3
2016/C 453/06	Comunicazione del Regno di Svezia a norma dell'articolo VI del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale	4
2016/C 453/07	Comunicazione dell'Irlanda a norma dell'articolo 11 del protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale	4
2016/C 453/08	Comunicazione del Regno di Svezia a norma dell'articolo 11 del protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale	5
 Commissione europea		
2016/C 453/09	Tassi di cambio dell'euro	6
2016/C 453/10	Decisione della Commissione, del 15 novembre 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome della Comunità europea dell'energia atomica in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno	7
2016/C 453/11	Elenco degli atti del diritto dell'Unione nel settore dei trasporti dichiarati obsoleti	8
 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI		
2016/C 453/12	Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽¹⁾	9
2016/C 453/13	Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	12

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2016/C 453/14	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8291 — PSA/Aramis) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	13
---------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

ALTRI ATTI

Commissione europea

2016/C 453/15	Publicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	14
---------------	---	----

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8264 — Michelin/Limagrain/Exotic Systems)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 453/01)

Il 28 novembre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M8264. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8225 — GeoPost/Corfin 14/BRT)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 453/02)

Il 24 novembre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M8225. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8218 — Egeria Industrials/Clondalkin)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 453/03)

Il 30 novembre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M8218. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Comunicazione del Regno di Svezia a norma dell'articolo 8 del primo protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

(2016/C 453/04)

Alla luce delle modifiche apportate all'ordinamento giuridico del Regno di Svezia dalle seguenti leggi:

- legge (2010:1408) sulle modifiche allo strumento di governo, in particolare per quanto riguarda il capo 11, sezione 1 dello strumento di governo;
- legge (2016:193) recante abrogazione della legge (1970:417) sul Tribunale del commercio, che abolisce il «Marknadsdomstolen»,

CONFORMEMENTE all'articolo 8 del PRIMO PROTOCOLLO, allegato alla convenzione di Roma, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,

LE SEGUENTI MODIFICHE DEVONO ESSERE APPORTATE AL PROTOCOLLO DEL 19 DICEMBRE 1988 ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DI ROMA:

- a) all'articolo 2, lettera a), il quattordicesimo trattino va letto come segue:

«in Svezia: lo “Högsta domstolen”, lo “Högsta förvaltningsdomstolen” e l’“Arbetsdomstolen”,».

Comunicazione dell'Irlanda a norma dell'articolo VI del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(2016/C 453/05)

Alla luce delle modifiche apportate all'ordinamento giuridico dell'Irlanda dalla sezione 8 della legge del 2014 sulla Corte di appello in merito alla competenza generale della Corte d'appello,

CONFORMEMENTE all'articolo VI del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e ai fini dell'articolo 64, lettera e) della convenzione di Bruxelles,

LE SEGUENTI MODIFICHE DEVONO ESSERE APPORTATE ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES:

- a) all'articolo 37, paragrafo 2, il quinto trattino va letto come segue:

«ricorso alla “Court of Appeal” per motivi di diritto, in Irlanda;»

- b) all'articolo 41, il quarto trattino va letto come segue:

«ricorso alla “Court of Appeal” per motivi di diritto, in Irlanda;».

Comunicazione del Regno di Svezia a norma dell'articolo VI del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(2016/C 453/06)

Alla luce delle modifiche apportate all'ordinamento giuridico del Regno di Svezia dai seguenti strumenti:

- legge (2014:912) che introduce norme supplementari sulla competenza giurisdizionale nonché sul riconoscimento e sull'esecuzione internazionale di determinate decisioni;
- regolamento (2014:1517) concernente il riconoscimento e l'esecuzione di talune decisioni straniere in materia civile e commerciale,

CONFORMEMENTE all'articolo VI del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e ai fini dell'articolo 64, lettera e) della convenzione di Bruxelles,

LE SEGUENTI MODIFICHE DEVONO ESSERE APPORTATE ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES:

- a) all'articolo 32, primo comma, il quattordicesimo trattino va letto come segue:

«in Svezia, al “tingsrätt”»;

- b) all'articolo 37, paragrafo 1, il quattordicesimo trattino va letto come segue:

«in Svezia, davanti al “tingsrätt”»;

- c) all'articolo 37, paragrafo 2, l'ottavo trattino va letto come segue:

«ricorso dinanzi allo “hovrätt” e allo “Högsta domstolen”, in Svezia»;

- d) all'articolo 40, paragrafo 1, il quattordicesimo trattino va letto come segue:

«in Svezia, dinanzi al “tingsrätt”»;

- e) all'articolo 41, l'ottavo trattino va letto come segue:

«ricorso dinanzi allo “hovrätt” e allo “Högsta domstolen”, in Svezia».

Comunicazione dell'Irlanda a norma dell'articolo 11 del protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(2016/C 453/07)

Alla luce delle modifiche apportate all'ordinamento giuridico dell'Irlanda dalla sezione 8 della legge del 2014 sulla Corte di appello in merito alla competenza generale della Corte d'appello,

CONFORMEMENTE all'articolo 11 del protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, allegato alla convenzione di Bruxelles,

LE SEGUENTI MODIFICHE DEVONO ESSERE APPORTATE AL PROTOCOLLO DEL 3 GIUGNO 1971 ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES:

- a) all'articolo 2, punto 1), il settimo trattino va letto come segue:

«in Irlanda: la “Court of Appeal” e la “Supreme Court”».

Comunicazione del Regno di Svezia a norma dell'articolo 11 del protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(2016/C 453/08)

Alla luce delle modifiche apportate all'ordinamento giuridico del Regno di Svezia dalle seguenti leggi:

- legge (2010:1408) sulle modifiche allo Strumento di governo, in particolare per quanto riguarda il capo 11, sezione 1 dello Strumento di governo;
- legge (2016:193) recante abrogazione della legge (1970:417) sul Tribunale del commercio, che abolisce il «Marknadsdomstolen»,

CONFORMEMENTE all'articolo 11 del protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, allegato alla convenzione di Bruxelles,

LE SEGUENTI MODIFICHE DEVONO ESSERE APPORTATE AL PROTOCOLLO DEL 3 GIUGNO 1971 ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES:

a) all'articolo 2, punto 1), il quattordicesimo trattino va letto come segue:

«in Svezia: lo “Högsta domstolen”, lo “Högsta förvaltningsdomstolen” e l’“Arbetsdomstolen”,».

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

2 dicembre 2016

(2016/C 453/09)

1 euro =

Tasso di cambio			Tasso di cambio		
Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0642	CAD	dollari canadesi	1,4157
JPY	yen giapponesi	121,20	HKD	dollari di Hong Kong	8,2534
DKK	corone danesi	7,4398	NZD	dollari neozelandesi	1,4990
GBP	sterline inglesi	0,84303	SGD	dollari di Singapore	1,5140
SEK	corone svedesi	9,7983	KRW	won sudcoreani	1 247,36
CHF	franchi svizzeri	1,0751	ZAR	rand sudafricani	14,9853
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,3310
NOK	corone norvegesi	8,9860	HRK	kuna croata	7,5445
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 388,31
CZK	corone ceche	27,058	MYR	ringgit malese	4,7384
HUF	fiorini ungheresi	313,93	PHP	peso filippino	52,858
PLN	zloty polacchi	4,4892	RUB	rublo russo	68,2570
RON	leu rumeni	4,5095	THB	baht thailandese	37,907
TRY	lire turche	3,7747	BRL	real brasiliano	3,6909
AUD	dollari australiani	1,4333	MXN	peso messicano	22,1158
			INR	rupia indiana	72,6380

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome della Comunità europea dell'energia atomica in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno

(2016/C 453/10)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 126 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*), dall'altra («l'accordo»), istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.
- (2) A norma dell'articolo 127, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione («il comitato»).
- (4) A norma dell'articolo 129 paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione determina, nel proprio regolamento interno, le funzioni del comitato cui può delegare i suoi poteri.
- (5) A norma dell'articolo 131 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire altri comitati o organi speciali che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Tale articolo prevede inoltre che il consiglio di stabilizzazione e di associazione determini, nel suo regolamento interno, la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che deve essere adottata a nome della Comunità europea dell'energia atomica in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 126 dell'accordo, in merito a una decisione di questo stesso consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno, si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla decisione 2016/1232 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra, in merito a una decisione del consiglio ⁽¹⁾ di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno.

Possono essere accettate modifiche minori della presente decisione senza un'ulteriore decisione della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1) GU L 202 del 28.7.2016, pag. 27.

Elenco degli atti del diritto dell'Unione nel settore dei trasporti dichiarati obsoleti
(2016/C 453/11)

Elenco degli atti da eliminare dall'acquis in vigore

(Sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento causato da navi)

Regolamento (CEE) n. 2158/93 della Commissione

(GU L 194 del 3.8.1993, pag. 5)

(Sicurezza aerea)

Regolamento (CE) n. 103/2007 della Commissione

(GU L 28 del 3.2.2007, pag. 8)

(Trasporto su strada)

Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione

(GU L 341 del 30.12.1994, pag. 20)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 453/12)

Annuncio della tornata supplementare 2016 di concessione, da parte del Regno Unito, di licenze di esplorazione off-shore di petrolio e gas**Autorità per il petrolio e il gas****The Petroleum Act (Legge sul petrolio) 1998****Tornata supplementare per le licenze off-shore 2016**

1. L'Autorità per il petrolio e il gas invita i soggetti interessati a presentare domanda di licenza di coltivazione di idrocarburi in mare per una determinata superficie della piattaforma continentale del Regno Unito.
2. Maggiori informazioni sull'offerta, ivi compresi gli elenchi e le mappe dell'area in questione e le istruzioni riguardanti le licenze, le clausole che figureranno in tali licenze e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito del governo britannico (cfr. *infra*).
3. Tutte le domande saranno esaminate, se del caso, sulla base delle disposizioni dei seguenti atti: *Hydrocarbons Licensing Directive Regulations* 1995 (S.I. 1995, n. 1434), *Petroleum Licensing (Applications) Regulations* 2015 (SI 2015 n. 766) e *Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations* 2015 (SI 2015 n. 385). Le funzioni del segretario di Stato a tale riguardo sono state trasferite all'Autorità per il petrolio e il gas il 1° ottobre 2016 in forza della regolamentazione 2016 in materia di energia (trasferimento di funzioni, conseguente modifica e revoca) (http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2016/912/pdfs/ukxi_20160912_en.pdf). Occorre sottolineare che qualsiasi atto compiuto (o che produce affetti come se fosse stato compiuto) da o per il ministro nell'ambito del trasferimento di competenze summenzionato produce degli effetti, nella misura necessaria per il proseguimento dei suoi effetti dopo il 1° ottobre 2016, come se fosse stato compiuto da o per l'Autorità per il petrolio e il gas. Ulteriori informazioni in relazione a tutte le prescrizioni di sicurezza e ambientali sono disponibili al seguente indirizzo: www.hse.gov.uk/osdr/assets/docs/osd-licensing-operatorship-safety-environmental-aspects%20.pdf. Le decisioni saranno prese tenendo conto della continua necessità di effettuare ricerche rapide, approfondite, efficaci e sicure per individuare le risorse di petrolio e gas del Regno Unito, e nella dovuta considerazione degli aspetti ambientali.

Quadro innovativo

4. Le domande saranno esaminate alla luce di un approccio innovativo adottato per i programmi di lavoro del periodo iniziale delle licenze (in appresso «programmi di lavoro»), che sfrutta la flessibilità prevista nel quadro delle clausole tipo in vigore. I programmi di lavoro integreranno una combinazione flessibile di un massimo di tre fasi (A, B e C) nel periodo iniziale, per rispondere meglio alle specificità geotecniche e di altro tipo di cui occorre tener conto nel o nei blocchi oggetto della domanda, ottimizzando inoltre i fattori di cui al punto 3. La flessibilità offerta dalla possibilità di combinare fino ad un massimo di tre fasi consente anche ai richiedenti di definire un programma di lavoro adatto ai propri piani ed esigenze particolari.

La fase A del programma di lavoro comprende il periodo in cui sono effettuati studi geotecnici e di rielaborazione dei dati geofisici; la fase B corrisponde al periodo di acquisizione dei nuovi dati sismici; infine, la fase C del programma di lavoro sarà dedicata a trivellazioni di prospezione e/o valutazione. I candidati possono decidere la combinazione delle fasi: procedere con tutte le tre fasi, o passare direttamente alla fase B seguita dalla C, o direttamente alla fase C, o dalla fase A passare direttamente alla C.

Le fasi A e B non sono obbligatorie e potrebbero non essere opportune in particolari circostanze, ma tutte le domande devono prevedere una fase C, a meno che il richiedente ritenga che non siano necessarie prospezioni e proponga di passare direttamente allo sviluppo (vale a dire «direttamente al secondo periodo»).

Tutte le licenze concesse in questa tornata prevedono un periodo iniziale della durata massima di 9 anni e possono prevedere disposizioni di rinuncia in virtù della clausola 5 delle clausole tipo in vigore.

5. Le domande che iniziano con la fase A o B saranno valutate in base ai seguenti criteri:

- a) la sostenibilità finanziaria del richiedente;
- b) la capacità tecnica del richiedente, valutata in parte in funzione della qualità dell'analisi del blocco oggetto della domanda;

- c) il modo in cui il richiedente intende svolgere le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale complessivo dell'area oggetto della domanda; e
- d) se il richiedente è o è stato titolare di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act del 1998 o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità da questi dimostrate nel corso delle operazioni svolte nell'ambito di tale licenza.

Conformemente alla clausole tipo in vigore, le licenze che prevedono una fase B specificheranno un termine ai sensi della clausola 4, punto 2), in modo che la licenza scada al termine della fase suddetta se il titolare non ha dimostrato al ministero dell'Energia e dei cambiamenti climatici britannico (DECC) la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a termine il programma di lavoro. Anche le licenze contenenti la fase A senza la fase B specificheranno un termine conformemente alla clausola 4, punto 2), per cui la licenza scadrà al termine della fase in questione se il titolare non avrà dimostrato al DECC la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a termine il programma di lavoro.

6. Le domande la cui fase iniziale è la fase C saranno valutate in base ai seguenti criteri:

- a) la sostenibilità finanziaria del richiedente e la sua capacità finanziaria di svolgere le attività oggetto della licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compreso il programma di lavoro presentato per valutare il potenziale complessivo dell'area all'interno del blocco;
- b) la capacità tecnica del richiedente di svolgere le attività oggetto della licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compresa l'individuazione, definizione e analisi della prospezione di idrocarburi all'interno del blocco. La capacità tecnica sarà valutata in parte in funzione della qualità dell'analisi del blocco oggetto della domanda;
- c) il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale complessivo dell'area oggetto della domanda; e
- d) se il richiedente è o è stato titolare di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act del 1998 o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità da questi dimostrate nel corso delle operazioni svolte nell'ambito di tale licenza.

Informazioni

7. Per ulteriori informazioni, consultare il sito del governo britannico: <https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/>

Assegnazione delle licenze

8. Nel caso non sia prevista un'adeguata valutazione in relazione ad un determinato blocco (cfr. infra, punto 11), l'eventuale decisione dell'Autorità per il petrolio e per il gas di assegnare una licenza a seguito del presente invito deve avvenire entro diciotto mesi dalla data del presente avviso.

9. L'Autorità per il petrolio e il gas declina qualsiasi responsabilità per le eventuali spese sostenute dai candidati in relazione alla loro domanda.

Valutazioni ambientali

10. Per tutte le aree oggetto dell'offerta della presente tornata, il ministro ha effettuato una valutazione ambientale strategica (VAS) a norma della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Il risultato della VAS può essere consultato sul sito del governo britannico:

<https://www.gov.uk/offshore-energy-strategic-environmental-assessment-sea-an-overview-of-the-sea-process>

11. Nell'ambito del presente invito le licenze saranno assegnate soltanto se, conformemente alla direttiva «Habitat» (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche):

- a) non si prevedono impatti significativi sulla gestione delle zone speciali di conservazione (ZSC) né delle zone di protezione speciale (ZPS) dovute alle attività oggetto della licenza
- b) in seguito a un'opportuna valutazione è stato assodato che le attività non pregiudicheranno l'integrità delle suddette ZSC e ZPS; o

- c) qualora, in seguito alla valutazione, risulti che le attività possono pregiudicare l'integrità delle zone, solo se
- i) sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico per assegnare la licenza,
 - ii) sono adottate adeguate misure compensative e
 - iii) non esistono soluzioni alternative.

12. Persona di contatto: Ricki Kiff, Oil and Gas Authority, 21 Bloomsbury Street, Londra WC1B 3HF, Regno Unito.
(tel. +44 3000671637).

Sito web del governo britannico: <https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/>

Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2016/C 453/13)

Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore P1, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling) (Stcrt. 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore P1 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

Il ministro degli Affari economici
All'attenzione del sig. D.W.H. Joanknecht, direzione Energia e ambiente
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
PAESI BASSI

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il sig. E.J. Hoppel al seguente recapito telefonico: +31 703797762.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.8291 — PSA/Aramis)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 453/14)

1. In data 28 novembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Automobiles Peugeot SA (Francia), appartenente al gruppo PSA, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Celor SAS (Francia), che è a capo del gruppo Aramis, mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - gruppo PSA: costruzione, distribuzione, manutenzione e riparazione di automobili e finanziamenti auto nel mondo intero;
 - gruppo Aramis: distribuzione di autoveicoli da turismo, prevalentemente usati, esclusivamente in Francia.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8291 — PSA/Aramis, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 453/15)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«ESTEPA»

N. UE: ES-PDO-0105-01321 — 12.3.2015

DOP (X) IGP ()

1. Gruppo richiedente e interesse legittimo

Nome del gruppo: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Estepa»

Indirizzo: Polígono Industrial Sierra Sur
Avda. del Mantecado 7
41560 Estepa (Sevilla)
ESPAÑA

Telefono: +34 955912630 – 607436353
Indirizzo di posta elettronica: secretaria@doestepa.es

2. Stato membro o paese terzo

Spagna

3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica

- ☐ Denominazione del prodotto
- ☒ Descrizione del prodotto
- ☐ Zona geografica
- ☐ Prova dell'origine
- ☒ Metodo di produzione
- ☒ Legame
- ☒ Etichettatura
- ☐ Altro [da precisare]

4. Tipo di modifica

- ☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- ☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

5. Modifiche

5.1. Si modifica la sezione B. Descrizione del prodotto del disciplinare per quanto concerne i seguenti aspetti:

- aggiunta di olio monovarietale della varietà Arbequina prodotto nel distretto di Estepa.

Finalità è riconoscere le caratteristiche singolari di un olio di oliva extravergine presente sul territorio da oltre 35 anni. Sono i fattori intrinseci del territorio (orografia, altitudine, pedologia, climatologia ecc.), oltre alle pratiche particolari, tradizionali del distretto di Estepa, a creare il profilo caratteristico e distinto di questo olio di oliva extravergine rispetto ad altri della stessa varietà, prodotti invece in zone diverse.

L'olio di oliva monovarietale della varietà Arbequina mantiene le caratteristiche differenze che caratterizzano gli altri oli protetti dalla denominazione di origine protetta «Estepa», ovvero una mediana del fruttato maggiore o uguale a 4,5, un'elevata stabilità ossidativa grazie alla ricchezza di composti fenolici, un tratto amaro e piccante più pronunciato per la stessa varietà nonché una maggiore concentrazione dei pigmenti, ovvero clorofilla e caroteni.

In appresso le caratteristiche che definiscono l'olio di oliva della varietà Arbequina.

Composizione al 100 % di varietà Arbequina.

Fruttato di oliva verde che ricorda frutti più acerbi che maturi, con amaro e piccante equilibrati in bocca.

Mediana del fruttato: $\geq 4,5$.

Mediana dell'amaro: ≥ 3 e ≤ 6

Mediana del piccante: ≥ 3 e ≤ 6

Acidità (%): $\leq 0,3$

Indice di perossidi: (mEq O₂/kg): ≤ 15

K₂₇₀: $\leq 0,18$

Il colore dell'olio può variare nella scala ABT tra 2/3 — 3/3 — 2/4 — 3/4 — 2/5 — 3/5.

Polifenoli: ≥ 250 ppm

Stabilità ossidativa: $\geq 43,6$ h a 100 °C e ≥ 7 h a 120 °C

Tocoferoli: $\geq 261,1$ ppm

- al fine di adeguare alla legislazione vigente i profili organolettici degli oli di oliva della DOP «Estepa», nella descrizione sono stati inclusi gli attributi positivi amaro e piccante, quantificandone il valore delle mediane:

Mediana dell'amaro: ≥ 3 e ≤ 6

Mediana del piccante: ≥ 3 e ≤ 6

- a sua volta, per adempiere a quanto stabilito dalla legge n. 2/2011, del 24 marzo, in materia di «Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía» pubblicata nel *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía* n. 70 dell'8 aprile 2011, sono stati definiti i metodi di analisi applicati per valutare gli antiossidanti naturali, i polifenoli (espressi in acido caffeico), la stabilità ossidativa e i tocoferoli, non disciplinati dalla normativa vigente:

1. Polifenoli: cromatografia liquida a rivelatore UV a serie di diodi (ppm in acido caffeico).

2. Stabilità ossidativa: valore Rancimat con flusso d'aria di 10 l/h a 110 °C e 120 °C (ore).

3. Tocoferoli: cromatografia liquida con rivelatore a fluorescenza (ppm)

- sono soppresse le quote massime stabilite nel disciplinare concernenti i parametri relativi ai polifenoli, alla stabilità ossidativa e ai tocoferoli, in quanto restrizioni non giustificate, poiché valori superiori rafforzano le caratteristiche degli oli in relazione alla freschezza, alla presenza di antiossidanti e alla stabilità; si modifica inoltre il criterio di valutazione della presenza di tocoferoli.

1. Polifenoli: si sopprime la quota superiore, poiché una maggiore concentrazione di polifenoli rispecchia una maggior freschezza e un maggior valore antiossidante di questi oli. Grazie alle specificità della varietà Arbequina, la concentrazione di polifenoli della varietà Arbequina di Estepa si attesta a un minimo di 250 ppm, molto superiore alla media di questo tipo di oli di altre zone, frutto delle caratteristiche proprie degli ulivi del distretto di Estepa, della pedologia, della latitudine e delle pratiche colturali.

2. Stabilità ossidativa: si sopprime il valore massimo, poiché un valore superiore rafforza questa caratteristica, consentendo l'accesso sul mercato di oli contrassegnati «DOP» più stabili.
 3. Per quanto concerne il parametro dei tocoferoli, la soppressione dei valori massimi e l'adozione come unico criterio di base per analizzare i tocoferoli totali rispecchia una semplificazione e una miglior analisi dei risultati, poiché il dato in questione è il risultato della somma dei tocoferoli alfa, beta ecc. Il minimo fissato a 261,1 ppm riprende il dato del disciplinare in vigore per tutti gli oli d'oliva extravergine registrati con la denominazione di origine protetta «Estepa».
- Progressi scientifici hanno permesso di osservare che diversi parametri rispecchiano una stessa realtà, generando così una duplicazione dei controlli che si traduce in un costo supplementare ingiustificato per gli operatori; si propone pertanto di ottimizzare tali controlli sopprimendo determinati elementi analitici del prodotto, quali il valore K_{225} , la concentrazione di clorofille e di caroteni, così come i parametri relativi al rapporto fra acido oleico/linoleico e gli acidi grassi monoinsaturi/polinsaturi a favore di parametri più rappresentativi, senza alterare la caratterizzazione originale:
1. K_{225} : si sopprime questo parametro che quantifica sotto il profilo chimico l'attributo sensoriale positivo «amaro», poiché è controllato nella valutazione organolettica di tutti gli oli di oliva della denominazione di origine controllata «Estepa» attraverso la mediana dell'amaro.
 2. Poiché la concentrazione di pigmenti, clorofilla e caroteni è direttamente legata alla colorazione dell'olio, è ridondante mantenere le due analisi (fisico-chimica e organolettica).
 3. I parametri relativi al rapporto fra acido oleico/linoleico e acidi grassi monoinsaturi/polinsaturi sono strettamente legati al fattore di analisi della stabilità ossidativa e della presenza di polifenoli. Si sopprimono tali relazioni analitiche del prodotto a favore del più rappresentativo parametro di stabilità ossidativa, come pure la concentrazione di polifenoli, maggiormente rappresentativi e definitivi della predetta relazione, in tal modo si riducono i costi supplementari ingiustificati per gli operatori.
 4. Il parametro «cere» è soppresso dalla caratterizzazione degli oli, in quanto non si tratta di un parametro specifico né proprio dell'olio di «Estepa» e deve comunque essere conforme a quanto prescritto dalla legislazione vigente.
- Adeguamento delle percentuali delle varietà che compongono ogni tipo di olio alle caratteristiche organolettiche proprie degli oli di «Estepa».

L'olio di oliva extravergine è un succo naturale di un frutto ed è alterato in particolare dai fattori climatici, oltre che dalle attuali tecniche di olivicoltura, fra i vari fattori citiamo l'invecchiamento dell'albero, l'incorporazione di oli provenienti dalle nuove piantagioni, l'irrigazione di numerose piantagioni, in particolare delle varietà menzionate, l'adattamento di nuove tecniche di trattamento fitosanitario nonché del momento di raccolta

Queste pratiche, legate al miglioramento degli ulivi e del loro ambiente nonché alla redditività delle piantagioni, alterano i profili degli oli ottenuti ed è pertanto necessario modificare le percentuali delle varietà presenti al fine di adeguarle ai profili protetti.

A tal proposito il disciplinare recitava:

- Hojiblanca, Arbequina, Manzanilla, Picual e Lechín de Sevilla.

L'olio in questione è prodotto con olive di queste varietà, nelle seguenti proporzioni: almeno il 50 % di olio di oliva extravergine della varietà Hojiblanca, tra il 20 % e il 30 % della varietà Arbequina e fino al 5 % per le altre varietà complessivamente considerate (Manzanilla, Picual e Lechín de Sevilla).

- Hojiblanca e Arbequina.

L'olio è prodotto a partire da queste varietà di olive nelle seguenti proporzioni: tra il 40 % e il 60 % di olio extravergine di oliva della varietà Hojiblanca e tra il 40 % e il 60 % della varietà Arbequina.

La modifica recita:

- «1. nell'olio monovarietale della varietà Arbequina le olive sono lavorate separatamente, ottenendo oli contenenti il 100 % della varietà.
2. Nella mescolanza di oli Hojiblanca e Arbequina, le olive sono lavorate separatamente e si mescolano gli oli di ciascuna qualità in una proporzione compresa fra il 20 % e l'80 % di Hojiblanca e fra l'80 % e il 20 % di Arbequina, in funzione della realizzazione del profilo organolettico definito nel disciplinare.

3. Nell'olio multivarietale di Arbequina, Hojiblanca e altre varietà, le olive provengono mescolate da diverse aziende agricole, nel rispetto delle percentuali minime fissate per ogni varietà:

- minimo 15 % di Arbequina,
- minimo 35 % di Hojiblanca,
- minimo 5 % delle varietà rimanenti.»

5.2. Si modifica la sezione E. Ottenimento del prodotto del disciplinare per quanto concerne i seguenti aspetti.

- Senza pregiudicare i parametri qualitativi, è prolungato di 15 giorni il periodo di raccolta, che in precedenza terminava il 15 dicembre per la varietà Arbequina e il 30 dicembre per le altre varietà ed è ora fissato rispettivamente al 30 dicembre per la varietà Arbequina e al 15 gennaio per le altre varietà. Nel corso degli anni si è accertato che tale ritardo non pregiudica assolutamente la qualità degli oli, come dimostra il rigoroso rispetto dei parametri contenuti nel disciplinare in materia di qualità legati alla raccolta precoce (fruttato, amaro, piccante).
- Al fine di adattare il disciplinare alla realtà dei sistemi di coltura del distretto di Estepa, si sostituisce il testo dei punti a) Fattori fissi e b) Tecniche di coltura della sezione E) Ottenimento del prodotto, con quanto segue in merito alle tecniche agronomiche di olivicoltura più avanzate e rispettose del prodotto e dell'ambiente, ovvero:

«a) fattori fissi

- Sesti di impianto e piedi delle piante

La densità di piantagione è molto variata in tutto il distretto: in pratica, nelle piantagioni antiche vi sono circa 75-100 alberi per ettaro, mentre le nuove piantagioni contengono 100-200 alberi per ettaro.

Per quanto riguarda il numero di piedi, il distretto di Estepa annovera solo il 12 % di olivi con un unico piede, mentre quelli aventi tre o più piedi superano il 77 % del totale degli esemplari. A tal proposito è importante sottolineare che una gran parte delle piantagioni intensive del distretto sono state realizzate con piantine a un solo piede, ottenute per radicamento di talee legnose in borse oppure per radicamento di talee semilegnose previa nebulizzazione e successivo trapianto in borse di plastica, misura elaborata dall'amministrazione nei piani di ristrutturazione degli oliveti.

Riguardo ai sesti d'impianto è d'uopo distinguere fra:

- le piantagioni tradizionali con sesti per la maggior parte sfasati o triangolari, 12×12, anche se si trovano sesti reali e rettangolari nonché altre distanze, quali 11×11, 13×13, 10×12 ecc.,
- le nuove piantagioni intensive con densità ben più elevate e quindi con sesti molto più ridotti, dove si trova l'uso di sesti reali come rettangolari, con distanze di 8×8, 7×7, 6×8, 6×4 ecc., laddove le più frequenti sono 7×7 e 6×8.

b) Tecniche di coltura

- Concimazione

La lavorazione è effettuata in inverno dopo la raccolta e in estate utilizzando vibrocoltivatori a profondità non superiori a 10 cm, con un numero totale di 4 o 5 lavorazioni annuali.

Le aiuole non irrigue intorno all'olivo sono tenute libere da erbe infestanti e le piantagioni irrigue mantengono una banda fra gli alberi, ugualmente controllata con erbicidi preventivi.

Durante l'irrigazione si fertilizza incorporando nell'acqua fertilizzanti liquidi equilibrati e complessi, formulati secondo conoscenze trasmesse fra coltivatori oppure seguendo le raccomandazioni dei tecnici specializzati che lavorano nella zona.

La fertirrigazione apporta essenzialmente azoto, fosforo e potassio, oltre ai microelementi volti a correggere le carenze rilevate sia a vista, sia mediante l'esecuzione di diverse analisi fogliari.

Esistono numerose parcelle sulle quali si applicano le tecniche di non lavorazione, in precedenza a suolo nudo e, da qualche anno, mantenendo le coperte vegetali, per la maggior parte con specie spontanee eliminate con il decespugliatore alla fine dell'inverno.

— Irrigazione

La maggior parte dell'oliveto è non irrigua. L'intensificazione degli impianti ha contribuito in gran misura all'aumento dell'irrigazione, in particolare nell'ultimo decennio.

Le attrezzature per l'irrigazione sono quasi interamente di tipo localizzato e apportano volumi/ha di acqua variabili, in funzione della disponibilità.

Le piantagioni munite di attrezzature per l'irrigazione sono molto diffuse in tutto il distretto e non è possibile evidenziare chiaramente nessuna zona della stessa.

— Potatura

Per quanto riguarda la forma dell'olivo nel distretto di Estepa, essa è determinata dai tipi di potatura che si effettuano con grandi tagli di legno, nel tronco, conosciuti come "taglio di Lucena" o "taglio in testa". Si è anche introdotta la potatura "razionale" tipo "Jaén", meno aggressiva. In entrambi i casi l'obiettivo è ottenere una gran quantità di entranti e uscenti che aumentano la superficie produttiva dell'albero. Si presta ugualmente attenzione al rapporto fogliame/legno quale indice di capacità produttiva.

In molti casi, considerato che la maggior parte delle olive di questa zona è destinata alla tavola, si accentua la sfoltita dei rami per ottenere frutti di maggiori dimensioni.

Nella nuova olivicoltura intensiva, oltre a un maggior numero di alberi per ettaro, questi sono formati anche nel tronco, per ottenere una forma più idonea alla raccolta meccanizzata delle olive con i mezzi meccanici attuali.

Quando la chioma raggiunge una buona capacità e i rami principali raggiungono un notevole spessore, si effettuano leggere potature di sfoltita definendo lentamente la struttura dei rami.

— Applicazione di prodotti fitosanitari

Molte delle entità associate alla denominazione di origine protetta «Estepa» si appoggiano ai tecnici delle ATRIAS (Asociaciones para el Tratamiento Integrado de la Agricultura) e agli ingegneri agronomi, che controllano

e valutano le popolazioni dei principali parassiti e malattie dell'olivo e stabiliscono le soglie di trattamento nei punti di controllo strategicamente ubicati in tutto il distretto, con diversi metodi di comunicazione (bollettini settimanali, programmi radiotelevisivi ecc.) intesi a informare gli olivicoltori riguardo al momento propizio per intervenire nonché al tipo di prodotto fitosanitario autorizzato da utilizzare per rispettare la fauna utile senza lasciare residui nel frutto, raccomandazioni seguite di norma da quasi tutti gli olivicoltori.

Di tutti gli organismi nocivi e le malattie che colpiscono l'olivo nel distretto, citiamo quelli che per importanza e incidenza sulla qualità necessitano di trattamenti preventivi più importanti, ovvero la mosca dell'olivo, la cocciniglia nera, il punteruolo e la tignola.

Per il primo dei parassiti menzionati si applica il dimetoato, la cui applicazione è aerea, o terrestre se gli indici superano le soglie stabilite. Nel secondo caso, la cocciniglia, si applica un trattamento terrestre di carbaril e piriproxifene, sempre nelle dosi comunicate e controllate dai tecnici delle ATRIAS.

Analogamente è trattato il punteruolo, che si combatte con la piretrina o anche il dimetoato. Contro la tignola si usa il dimetoato, le cui dosi sono raddoppiate quando si superano le soglie stabilite.

Va ribadito che l'uso di questi prodotti avviene sempre sotto il controllo dei tecnici delle ATRIAS; questa importante forma di collaborazione nel complesso accettata e seguita dagli olivicoltori, riesce a consegnare ai frantoi i frutti nelle migliori condizioni.

Congiuntamente alla collaborazione di questi gruppi di controllo nella zona si vanno costituendo gruppi di produzione integrata (API, Agrupaciones de Producción Integrada), che esercitano le loro attività in seno ai propri frantoi, affinché gli oli prodotti offrano la garanzia di sicurezza alimentare, poiché ogni API dispone di tecnici responsabili di controllare direttamente tutto il processo produttivo dal campo al frantoio, registrando rigorosamente ogni fase nei registri che ogni olivicoltore possiede nella sua azienda, garantendo la massima tracciabilità dei prodotti ottenuti.»

e si inserisce nel disciplinare la seguente dicitura:

«per ottenere l'olio di oliva extravergine protetto dalla denominazione di origine protetta "Estepa", gli agricoltori dovranno attenersi alle pratiche valide imposte dal modello produttivo stabilito nella "Producción Integrada de Olivar de Andalucía", Orden del 15 aprile 2008, che approva il "Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar, o producción ecológica", e dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. In caso di deroga alle predette disposizioni, si applicherà la disposizione di legge sostitutiva.»

5.3. Si modifica la sezione F. Legame con la zona, del disciplinare per quanto attiene al carattere specifico del prodotto, sopprimendo il riferimento alla percentuale di α -tocoferolo e introducendo un fruttato elevato come caratteristica specifica dell'olio di «Estepa».

- Una volta modificato il disciplinare per quanto riguarda la determinazione dei tocoferoli totali anziché differenziati secondo i livelli di alfa, beta, gamma-tocoferoli, non vi è motivo che l' α -tocoferolo compaia ancora nella caratterizzazione (caratteristiche specifiche) degli oli di «Estepa».
- Nel documento unico si introduce il fruttato uguale o superiore a 4,5 come caratteristica specifica, omessa nella scheda riepilogativa. Si tratta di una delle caratteristiche proprie dell'olio di «Estepa» e come tale figura nella sezione B.2. Le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli contenute nel disciplinare non sono state oggetto di modifica.

5.4. Etichettatura

Si include il seguente riferimento: «le azioni del *Consejo regulador* per quanto attiene all'uso di questi contrassegni, etichette e controetichette, non saranno in nessun modo discriminatorie nei confronti di qualsiasi operatore che soddisfi quanto prescritto dal disciplinare».

DOCUMENTO UNICO

«ESTEPA»

N. UE: ES-PDO-0105-01321 — 12.3.2015

DOP (X) IGP ()

1. Nome

«Estepa»

2. Stato membro o paese terzo

Spagna

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Olio di oliva extravergine ottenuto dal frutto dell'ulivo (*Olea europea*, L.) delle varietà in appresso; considerato che i tipi di olio di oliva extravergine sono quattro:

- Hojiblanca, Arbequina, Manzanilla, Picual e Lechín de Sevilla,
- Hojiblanca e Arbequina,
- Hojiblanca,
- Arbequina.

Tutti gli oli di oliva extravergine sono ottenuti esclusivamente mediante procedimenti meccanici o fisici che non alterino l'olio, conservandone l'aroma e le caratteristiche del frutto da cui proviene.

Le olive provengono dalle varietà autorizzate, raccolte direttamente dall'albero, quando presentano il grado di maturazione che consenta l'ottenimento di oli fruttati aventi le caratteristiche tipiche.

Caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli:

mediana del fruttato: $\geq 4,5$;

mediana dell'amaro: ≥ 3 e ≤ 6 ;

mediana del piccante: ≥ 3 e ≤ 6 ;

acidità (%): $\leq 0,3$;

indice di perossidi: (mEq O₂/kg): ≤ 15 ;

K₂₇₀: $\leq 0,18$;

Sulla scala ABT il colore dell'olio può variare fra 2/3 — 3/3 — 2/4 — 3/4 — 2/5 — 3/5.

Polifenoli: ≥ 405 ppm per tutti i tipi di oli, tranne quello monovarietale Arbequina, che sarà ≥ 250 ppm.

Stabilità ossidativa: $\geq 43,6$ h a 100°C e ≥ 7 h a 120°C

Tocoferoli: $\geq 261,1$ ppm

Metodi di analisi

Polifenoli: cromatografia liquida a rivelatore UV a serie di diodi (ppm in acido caffeico).

Stabilità ossidativa: valore Rancimat con flusso d'aria di 10 l/h a 110°C e 120°C (ore).

Tocoferoli: cromatografia liquida con rivelatore a fluorescenza (ppm).

Nel profilo degli oli si apprezza un attributo fruttato caratteristico della raccolta precoce che corrisponde in generale a una posizione intermedia fra l'oliva acerba e matura, in cui spicca l'elemento verde tipico della raccolta precoce.

Secondo le varietà, gli oli protetti presentano caratteristiche differenti:

— Hojiblanca, Arbequina, Manzanilla, Picual e Lechín de Sevilla,

La percentuale del contenuto di queste varietà nell'olio è pari ad almeno:

— minimo 15 % di Arbequina,

— il 35 % di Hojiblanca,

— il 5 % delle varietà rimanenti.

Questo tipo presenta un fruttato di oliva verde che ricorda frutti più acerbi che maturi con un'intensità media. Amaro e piccante in bocca caratteristici degli oli ottenuti a inizio campagna.

— Hojiblanca e Arbequina.

La percentuale di contenuto di queste varietà nell'olio è compresa tra il 20 % e l'80 % della varietà Hojiblanca e tra l'80 % e il 20 % della varietà Arbequina.

Questo tipo presenta un fruttato di oliva verde che ricorda frutti più acerbi che maturi. Amaro e piccante in bocca caratteristici degli oli ottenuti a inizio campagna.

— Hojiblanca.

La percentuale di contenuto di queste varietà nell'olio è pari al 100 % della varietà Hojiblanca.

Questo tipo presenta un fruttato di oliva verde che ricorda frutti più acerbi che maturi. Amaro e piccante in bocca caratteristici degli oli ottenuti a inizio campagna.

— Arbequina.

La percentuale di contenuto di questa varietà nell'olio è pari al 100 % della varietà Arbequina.

L'olio di oliva extravergine Arbequina della denominazione di origine protetta «Estepa» presenterà un fruttato di oliva verde che ricorda frutti più verdi che maturi, con amaro e piccante equilibrati in bocca.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Produzione e lavorazione.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

—

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Sulle etichette e controetichette figura obbligatoriamente la dicitura «Denominazione di origine protetta "Estepa"».

Le etichette commerciali, proprie di ciascuna ditta iscritta, devono essere approvate dal gruppo richiedente (ossia il *Consejo regulador*). Qualsiasi tipo di confezione di vendita dell'olio destinato al consumo è provvisto del contrassegno di garanzia, etichettato o controetichettato in maniera non riutilizzabile, rilasciato dal *Consejo Regulador*, conformemente alle indicazioni contenute nel manuale di qualità e di procedure, apposti nel magazzino, nel frantoio o nell'impresa di confezionamento registrati.

Le azioni del *Consejo regulador* per quanto attiene all'uso di questi contrassegni, etichette e controetichette non sono in nessun modo discriminatorie nei confronti di qualsiasi operatore che soddisfi quanto prescritto dal disciplinare.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

Comprende 11 comuni della provincia di Siviglia: Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Estepa, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucía ed El Rubio nonché uno della provincia di Córdoba: Puente Genil, ovvero la zona conosciuta come Miragenil.

5. Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

L'abbondanza di suoli calcarei della zona geografica in questione, unitamente alla scarsità di acqua del distretto di Estepa e a un clima continentale con estati miti e inverni freddi, sono fattori che consentono un'evoluzione più rapida del grado di maturazione delle olive.

Questa realtà geografica unita al fatto che storicamente nel distretto di Estepa vi è una forte presenza di olivi che producono olive da tavola (circa il 30 % di tutte le olive è destinato all'industria delle olive da tavola) fa sì che il processo tradizionale di raccolta sia molto precoce a causa del fattore culturale della raccolta continua, dato che il processo di raccolta iniziato in settembre e la raccolta inizia in settembre e la raccolta delle olive da tavola e poi quella delle olive da olio si sovrappongono o si succedono.

Il risultato di questa pratica è l'ottenimento di oli aventi sfumature differenziate sia sotto l'aspetto chimico, sia organolettico.

Specificità del prodotto

- Gli oli della DOP «Estepa» si caratterizzano per un amaro particolare con una mediana compresa fra 3 e 6
- Un fruttato minimo di 4,5
- Un contenuto più elevato di composti fenolici rispetto ad altre varietà e alla stessa varietà coltivata in altri territori
- Un'elevata stabilità ossidativa
- Un'elevata concentrazione dei pigmenti presenti nell'olio di oliva, in particolare clorofille e caroteni (scala ABT).

Legame causale fra la zona geografica e le caratteristiche del prodotto

Vi sono due fattori: la natura dell'ecosistema di sviluppo da una parte e il fattore umano dall'altra. Sono questi fattori agrologici che hanno inciso sulla maggior percentuale di polifenoli e di tocoferoli richiesta dal disciplinare.

Si tratta di una regione i cui suoli sono poveri di elementi organici, dove il calcare plasma il paesaggio e la scelta colturale, nella fattispecie l'olivo e alcune varietà di piante robuste e resistenti, che si adattano meglio di qualsiasi altra a questi terreni, come dimostra il fatto che il 95 % dei suoli agricoli del distretto di Estepa sia adibito all'olivicoltura.

Questo dato, ossia l'esistenza di una gran quantità di olivi su un terreno calcareo, specialmente della varietà Hojiblanca come di altre varietà riconosciute, è ciò che consente, date le caratteristiche di queste varietà, di produrre oli chiaramente diversi sotto il profilo sensoriale, molto più fruttati.

In pratica gli studi disponibili sull'argomento dimostrano che questo tipo di suolo calcareo favorisce una maggiore concentrazione di un antiossidante particolarmente interessante dal punto di vista nutrizionale, i tocoferoli.

Un altro fattore naturale e caratterizzante degli oli prodotti nella regione è il clima locale, cioè la scarsità di acque del distretto di Estepa, fa sì che detto stress idrico influisca sull'amaro dell'olio prodotto dalle olive della zona, più pronunciato rispetto agli oli di altre regioni, anche quelli della medesima varietà prodotti in altre regioni.

Anche la scarsa pluviometria unita al fattore climatico di estati più miti rispetto ad altre zone limitrofe, propri dei climi continentali, accelera l'evoluzione del grado di maturazione delle olive e quindi la loro raccolta.

È infine decisivo il fattore umano. Il fatto che storicamente nel distretto di Estepa vi sia una forte presenza di olivi che producono olive da tavola (circa il 30 % di tutte le olive è destinato all'industria delle olive da tavola) fa sì che il processo tradizionale di raccolta sia più precoce rispetto a qualsiasi altra zona del mondo, a causa del fattore naturale di accelerazione della maturazione dovuta alla pedologia e alla climatologia nonché del fattore culturale della raccolta continua, dato che il processo di raccolta iniziato in settembre e la raccolta inizia in settembre e la raccolta delle olive da tavola e poi quella delle olive da olio si sovrappongono o si succedono. Il risultato di questa pratica è l'ottenimento di oli aventi sfumature differenziate sia sotto l'aspetto chimico, sia organolettico.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)

Il testo integrale del disciplinare della denominazione è pubblicato all'indirizzo:

<http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PliegoEstepamodificado.pdf>

oppure accedendo direttamente alla pagina iniziale del sito web della *Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural*:

<http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescayderosarrollorural.html>

seguendo il percorso:

«Áreas de actividad»/«Industrias Agroalimentarias»/«Calidad y Promoción»/«Denominaciones de Calidad»/«Aceite de Oliva Virgen Extra». Il disciplinare figura sotto il nome della denominazione di qualità.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT